



Repertorio n. 3609

Raccolta n. 2442

**VERBALE DI ASSEMBLEA
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilaventuno, questo giorno dieci del mese di giugno
(10 giugno 2021),

alle ore venti e minuti quarantotto, in Pistoia (PT), alla via
Padre Giovanni Antonelli n. 307, qui richiesto,
innanzi a me dottor **Federico Venturini**, Notaio residente in
Pistoia ed iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile dei
Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato,

è presente la signora:

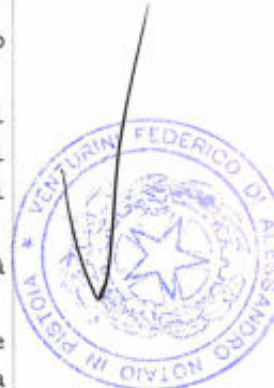
- **BRUSONI Simona**, nata a Pistoia (PT) il giorno 19 febbraio
1964, residente a Serravalle Pistoiese (PT) alla via dei
Salici n. 29, codice fiscale dichiarato BRS SMN 64B59 G713Y,
insegnante - come dalla medesima dichiarato -, domiciliata per
la carica presso la sede dell'associazione di cui in appresso,
la quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua
qualità di vice presidente del consiglio direttivo
dell'associazione senza scopo di lucro che persegue
esclusivamente finalità di solidarietà sociale ONLUS,
denominata

"IL SOLE A.D.P. (Associazione Down Pistoia) ONLUS",
con sede in Pistoia (PT) alla piazza San Francesco d'Assisi n.
20, codice fiscale 90033890477,
iscritta alla Sezione Provinciale del Registro Regionale delle
Organizzazioni del Volontariato al n. 184, in ordine a
determina del dirigente della Provincia di Pistoia del
servizio lavoro e politiche sociali prot. n. 854 del 1 (uno)
giugno 2005 (duemilacinque),
costituita con atto a rogito notaio Giulio Cesare Cappellini
di Pistoia in data 13 (tredici) marzo 2003 (duemilatre),
Repertorio n. 72.978/28.853, registrato a Pistoia il 25 marzo
2003 al n. 858 - Atti Pubblici,
legittimata alla stipula del presente atto in virtù dei poteri
di legge e di statuto nonché in ordine a delibera del
consiglio di direttivo del 7 (sette) giugno 2021
(duemilaventuno).

Detta comparente, cittadina italiana, della cui identità
personale io Notaio sono certo,
preliminarmente dichiaratomi di avere piena capacità e
legittimazione di disporre, mi chiede di redigere - per la
parte straordinaria - il presente verbale di assemblea della
predetta associazione, assemblea che ella sotto la propria
responsabilità mi dichiara essere stata qui convocata - in
seconda convocazione, essendo andata deserta la prima come la
comparente dichiara ed attesta sotto la propria esclusiva
responsabilità - ed essere effettivamente qui riunita in
questo giorno, a quest'ora ed in questo luogo, per discutere e
deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

REGISTRATO A:
PISTOIA
IL 18/06/2021
N. 4379
SERIE 1T



" Parte Straordinaria:

- 1) Lettura ed approvazione del nuovo statuto in atto pubblico in presenza del Notaio
- 2) Nuova sede legale
- 3) Varie ed eventuali

Parte Ordinaria:

Omissis. ".

Per unanime ed espressa designazione da parte di tutti gli intervenuti, ed ai sensi di statuto nonché in ordine a delibera del consiglio direttivo del 7 (sette) giugno 2021 (duemilaventuno), assume la presidenza dell'assemblea la comparente BRUSONI Simona, la quale sotto la propria esclusiva responsabilità

dichiara, constata, attesta e fa rilevare:

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata mediante avviso trasmesso agli associati ed agli aventi diritto a norma del vigente statuto sociale, in prima convocazione per il giorno 10 (dieci) giugno 2021 (duemilaventuno) alle ore 07:00 (sette e minuti zero) ed in seconda convocazione - essendo andata deserta la prima, come la presidente dichiara ed attesta sotto la propria esclusiva responsabilità - per il giorno 10 (dieci) giugno 2021 (duemilaventuno) alle ore 20:45 (venti e minuti quarantacinque);
- la presenza, in proprio o per deleghe conservate agli atti dell'associazione (come la presidente dichiara ed attesta sotto la propria responsabilità), di numero 49 (quarantanove) associati su numero 53 (cinquantatre) associati, tutti in regola con la quota associativa e regolarmente iscritti nel libro degli associati e aventi diritto di voto, quali risultanti da elenco che si allega al presente atto sotto la lettera "A";
- che è presente il consiglio direttivo nelle persone delle signore: BRUSONI Simona - in qualità di vice presidente, BALESTRI Elena Maria, TURCHI Monica, VANNUCCHI Maria Giuliana, BARDI Maria Cristina, MACCIONI Rosalba e CIPRIANI Simona - tutte in qualità di consigliere, e che sono assenti giustificate il presidente GUARINI Alberina ed il consigliere GIUSTI Lorella (comunque entrambe pienamente informate ed edotte della presente assemblea e degli argomenti da trattarsi e che non si sono opposte ad essa, il tutto sempre come dichiarato e dato atto dalla comparente sotto la propria esclusiva responsabilità);
- che nessuno degli associati intervenuti ha manifestato di trovarsi in una di quelle situazioni che per legge comportano carenza o decadenza nell'esercizio del diritto di voto;
- che non vi sono organi di controllo nominati;
- che ella stessa ha proceduto ad accertare l'identità e la legittimazione di tutti gli intervenuti;
- che tutti gli intervenuti si sono dichiarati sufficientemente informati sugli argomenti posti all'ordine

del giorno e non si oppongono alla loro trattazione;
Tutto ciò dichiarato e constatato, la Presidente d'assemblea sotto la propria esclusiva responsabilità

dichiara

validamente e legittimamente costituita la presente assemblea, in seconda convocazione, ai sensi di legge e di statuto, ed atta a discutere e deliberare su quanto posto all'ordine del giorno, ed apre la discussione.

L'assemblea conferma a me Notaio l'incarico di verbalizzante, ed io notaio aderendo alla richiesta fattami do atto di quanto segue.

Venendo alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, prende la parola la presidente d'assemblea la quale espone all'assemblea le ragioni che consigliano di modificare lo statuto sociale (adottando un testo integralmente nuovo ed in sostituzione del precedente) per adeguarlo alle normative vigenti e più precisamente procedere all'adeguamento in ossequio al D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (c.d. "Codice del Terzo settore"), ai sensi di quanto previsto dall'articolo 101 comma 2 del medesimo decreto, nonché l'opportunità di prevedere ulteriori modifiche accessorie, connesse e finalizzate ad implementare l'operatività dell'Associazione stessa, in coerenza con i principi del Codice del Terzo Settore,

ed in particolare le ragioni che consigliano di:

a) modificare la denominazione da "IL SOLE A.D.P. (Associazione Down Pistoia) ONLUS", a "IL SOLE Associazione Down Pistoia ODV - ETS" in sigla anche "IL SOLE A.D.P. ODV - ETS";

b) trasferire la sede legale da Pistoia (PT) alla piazza San Francesco d'Assisi n. 20, a Pistoia (PT) alla piazza Dante Alighieri n. 16;

c) modificare le finalità dell'associazione come segue:

" L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale - in particolare quelle di sostenere soggetti disabili con trisomia 21 (ventuno) (o sindrome di Down) o altre disabilità affini e le loro famiglie - avvalendosi sia dell'attività di personale qualificato e adeguatamente contrattualizzato, che, prevalentemente, di volontariato (dei propri associati o di persone interessate all'associazione) -, mediante lo svolgimento in favore dei soggetti con disabilità e delle loro famiglie delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, lettere:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

c) prestazioni sociosanitarie di cui al decreto del Presidente



del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d) attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

g) formazione universitaria e post-universitaria;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del Codice del Terzo Settore;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Al fine di realizzare le suddette attività, l'associazione:

- 1) potrà aderire ad altre associazioni e/o collaborare con le stesse, operare anche con centri e istituzioni pubbliche e private;
- 2) riunisce le persone con sindrome di Down e condizioni di disabilità affini, i genitori, i parenti e i tutori delle stesse, per alleviarne l'onere psicologico (anche con iniziative ricollegabili alle "banche del tempo") e coordinarne le attività;
- 3) offre consulenze ai portatori di handicap e alle loro famiglie, anche con la collaborazione di esperti, fin dalla nascita ed in ogni fase della vita; diffonde una visione reale, ma positiva, delle caratteristiche della sindrome di Down;
- 4) svolge attività sociali finalizzate a favorire il pieno sviluppo culturale e sociale della personalità di coloro che si trovano in situazioni di handicap;
- 5) promuove l'inserimento e l'integrazione dei soggetti con sindrome di Down nella società, nella scuola e negli ambienti lavorativi;
- 6) promuove l'informazione alle famiglie per una maggiore tutela dei propri diritti e per una tempestiva conoscenza delle opportunità offerte nell'ambito della legislazione;
- 7) promuove l'organizzare di attività psicopedagogiche e formative, attività di tempo libero e occasioni atte a facilitare l'inserimento delle persone con trisomia 21 (ventuno), favorendo il più completo sviluppo della loro personalità, anche istituendo o gestendo Centri di riabilitazione;
- 8) favorisce l'informazione e la ricerca scientifica sulla natura della trisomia 21 (ventuno), mediante divulgazione di pubblicazioni, conferenze e dibattiti pubblici e privati;
- 9) diffonde iniziative, terapie, metodi pedagogici e quanto altro possa attuarsi in favore dei soggetti con trisomia 21 (ventuno);
- 10) promuove le relazioni tra i soggetti interessati alle finalità statutarie;
- 11) si propone, ogni volta che ne ravviserà l'opportunità e vi sarà stata la richiesta della persona disabile o della famiglia interessata, come mediatrice tra i propri associati e gli operatori sociosanitari, della formazione scolastica ed extrascolastica e del mondo del lavoro;
- 12) persegue la tutela delle persone con disabilità seguendo nell'arco della vita la loro dignitosa collocazione ed in particolare promovendo iniziative atte a favorire la vita indipendente e la residenzialità delle persone adulte o prive di sostegno familiare, con



la creazione di case-famiglia;

- 13) *stimola le Istituzioni pubbliche e private nell'applicazione delle leggi vigenti, nella formulazione di piani e programmi, nello studio di nuove norme.*

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico. ";

d) modificare pressoché tutti gli articoli dell'attuale statuto sociale onde adeguarlo alle nuove esigenze dell'associazione, anche quale organizzazione di volontariato, in ossequio al D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (c.d. "Codice del Terzo settore"); a tale scopo, la Presidente d'assemblea propone di adottare un nuovo testo dello statuto sociale in sostituzione integrale del precedente, illustrando articolo per articolo il contenuto tutto delle variazioni proposte ed esponendo e dando lettura del nuovo testo di detto statuto.

Esaurita la fase di trattazione, la Presidente d'assemblea dichiara di passare alla fase di discussione ed indi a quella deliberativa.

Dopo esauriente discussione, la Presidente d'assemblea sotto la propria esclusiva responsabilità dichiara ed attesta che ai sensi dell'articolo 6 (sei) dello statuto sociale, l'assemblea de "IL SOLE A.D.P. (Associazione Down Pistoia) ONLUS", in seconda convocazione - essendo andata deserta la prima, sempre come dichiarato e dato atto dalla Presidente sotto la propria esclusiva responsabilità -, con il voto favorevole espresso per alzata di mano da parte di numero 47 (quarantasette) intervenuti (in proprio o per delega) su numero 53 (cinquantatre) associati, zero astenuti, e numero due contrari (e precisamente il signor Barbini Roberto, intervenuto in proprio, e il signor Niccolai Alfredo rappresentato per delega dal predetto Barbini Roberto), e dunque in conformità e legittimità rispetto a quanto previsto dalla legge e dallo statuto, il tutto secondo l'accertamento fattone dalla Presidente medesima come essa sotto la propria esclusiva responsabilità espressamente dichiara, verifica, accerta ed attesta,

delibera:

- a) di modificare la denominazione da "IL SOLE A.D.P.*

(Associazione Down Pistoia) ONLUS", a "IL SOLE Associazione Down Pistoia ODV - ETS" in sigla anche "IL SOLE A.D.P. ODV - ETS";

b) di trasferire la sede legale da Pistoia (PT) alla piazza San Francesco d'Assisi n. 20, a Pistoia (PT) alla piazza Dante Alighieri n. 16;

c) di modificare le finalità dell'associazione esattamente come proposto dalla presidente;

d) di approvare integralmente, espressamente e nella sua interezza, il testo del nuovo statuto sociale - composto da numero 22 (ventidue) articoli - che reggerà la vita della associazione in sostituzione del precedente, testo di statuto peraltro aggiornato anche in ossequio al D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 al c.d. "Codice del Terzo settore", corrispondente esattamente al testo sopra esposto ed illustrato dalla Presidente d'assemblea;

Pertanto si allega al presente atto sotto la lettera "B", onde formarne ad ogni effetto parte integrante e sostanziale, lo statuto nella sua versione aggiornata, in conseguenza di tutto quanto sopra deliberato, testo che la comparente dichiara ed attesta essere stato espressamente, interamente ed integralmente approvato dall'assemblea;

e) di confermare ed indicare, in quello sopra approvato ed allegato sotto la lettera "B", il testo integrale aggiornato e rinumerato dello statuto sociale, necessario e valevole ad ogni fine di legge, ivi compresa la sua pubblicità.

L'assemblea infine investe la Presidente del Consiglio Direttivo (nonché disgiuntamente anche il Consiglio Direttivo stesso) di tutti i necessari e/o opportuni poteri e facoltà per l'eventuale inoltro del presente atto ai competenti organi, per l'approvazione e l'iscrizione nei previsti registri e/o elenchi, ai sensi delle normative vigenti.

* * *

La Presidente d'assemblea dichiara, conferma ed attesta che l'assemblea dell'associazione, per alzata di mano, sulla base della votazione di cui sopra, ha deliberato di approvare il testo di tutte le delibere innanzi proposte nonché il testo aggiornato dello statuto che trovasi allegato al presente atto sotto la lettera "B".

--- --

AUTOMEZZI

Ai fini della voltura nel Pubblico Registro Automobilistico, con rinuncia ad ogni eventuale diritto di ipoteca legale ed esonero da responsabilità ai competenti funzionari, la comparente - sotto la propria esclusiva responsabilità - dà atto che nel patrimonio sociale è compreso il seguente bene mobile registrato:

* autovettura per trasporto di persone (veicolo multiuso) tipo FIAT FJL AR9M MG1000600D0 TALENTO, targata FK407LE.

IMMOBILI



La comparente sotto la propria esclusiva responsabilità dichiara che nel patrimonio sociale non sono ricompresi beni immobili né comunque diritti reali su beni immobili.

* * *

Non essendovi altro da deliberare e non prendendo alcuno la parola, la Presidente d'assemblea dichiara chiusa la discussione - per la parte straordinaria - essendo le ore ventidue e minuti dieci.

Le spese e tasse del presente atto nonché le sue consequenziali cedono come per legge.

Ai fini della normativa in materia di c.d. Terzo Settore, per quanto occorrer possa la comparente sotto la propria esclusiva responsabilità:

- dà atto della sussistenza e ricorrenza, con riguardo all'associazione oggetto del presente atto, di tutti i requisiti e condizioni di cui al Decreto Legislativo del 3 luglio 2017 n. 117 - Codice del Terzo Settore -;
- dà atto che l'associazione in questione adempie e rispetta i vari obblighi di legge, riguardanti - tra l'altro - la democrazia interna, la trasparenza nei bilanci, i rapporti di lavoro ed i relativi stipendi, l'assicurazione dei volontari e la destinazione degli eventuali utili;
- dà atto che, in conformità a quanto prescritto dall'articolo 54 del D. Lgs. 117/2017, i competenti Enti pubblici territoriali provvederanno a comunicare al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, una volta costituito, i dati in loro possesso relativamente all'ente in oggetto.

Ai fini fiscali, la comparente invoca, richiede e fa rilevare, in relazione al presente atto:

- l'**esenzione da imposta di bollo**, ai sensi dell'art. 82 comma 5 del D.Lgs. 117/2017, nonché anche (se e per quanto occorrer possa) ai sensi dell'art. 27bis della Tabella allegata al D.P.R. n. 642/1972 e dell'art. 17 D.Lgs. n. 460/1997, nonché altresì ai sensi dell'art. 8 della Legge 11 agosto 1991 n. 266 (Legge quadro sul volontariato);
- l'**esenzione da imposta di registro**, ai sensi dell'art. 8 della Legge 11 agosto 1991 n. 266 (Legge quadro sul volontariato) nonché anche ai sensi dell'art. 82 comma 3 del D.Lgs. 117/2017.

La comparente autorizza il Notaio rogante al trattamento dei dati personali contenuti nel presente atto e nella sua documentazione preparatoria, sia per il compimento degli adempimenti dovuti in esecuzione dell'atto stesso che per esigenze organizzative del suo ufficio.

E richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto, del quale unitamente a quanto allegato ho dato lettura alla comparente, la quale, approvandolo, confermandolo e dichiarandolo conforme

a verità ed alla sua volontà, lo sottoscrive con me notaio e sono le ore ventidue e minuti venticinque.

Il presente atto, scritto a macchina da persona di mia fiducia ed in parte a mano ed a macchina da me notaio, consta di fogli numero tre, per pagine nove e parte fin qui di questa decima.

FIRMATO:

SIMONA BRUSONI

FEDERICO VENTURINI NOTAIO (segue impronta sigillo)





IL SOLE A.D.P.
(Associazione Down Pistoia) ONLUS
Piazza San Francesco, 20 - 51100 Pistoia

SOCI ANNO 2021

1. ARANCIO GIUSEPPA *Dei Deani x delega*
2. BALESTRI MARIA ELENA *Proletti, Elly.*
3. BARBINI ROBERTO *Barbini Robert*
4. BARDI MARIA CRISTINA *Bardi Maria Cristina*
5. BARDI DANIELE *Bardi Don Maria Cristina per delega*
6. BARONCELLI SANDRA *Proletti, Elly x delega*
7. BONACCHI LORIANA *Bonacchi Loria*
8. BRUSONI SIMONA *Simona Brusoni*
9. CABRERA NELSON TOMAS
10. CAPPONI TIZIANO *Concetti x delega*
11. CERVELLI MARCELLA *Marcella Cerulli*
12. CHIOSTRI LUCIA *Mancini Rosalba x delega*
13. CIPRIANI SIMONA *Sipriani*
14. COSTANZA SABRINA *Simona Costanza x delega*
15. DAKA ARBEN *Marcella Cerulli*
16. DE BONIS ANTONIO *De Bon Antonio*

Simona Brusoni

17. DOLFI FERNANDO *Fedeli Deana per delega*
18. DRESSADORE ANDREA *Andrea*
19. FAENZI DEBORA *Bovati Nazie Cristina per delega.*
20. FATTINI MANUELA *Maccioni Ornella x DELEGA*
21. FEDI FRANCO *Fedeli Deana*
22. FRANCESCONI ROSANNA *Simona Pansani Per delega*
23. FRANCHI KATTUSCIA
24. FURLANIS GIORGIA *Milvani per delega*
25. GALLO LORENA
26. GIANNOTTA FRANCESCO *Giannotti x delega*
27. GIUSTI LORELLA *Maccioni Ornella x DELEGA*
28. GOMEZ W.ELIZABETH *De*
29. GUARINI ALBERINA *Simona Pansani per delega*
30. IBNELACHCHA HAFIDA
31. ILARI CHIARA *Chiarafferi*
32. LANINI LAURA *De Bani per delega*
33. LARI ANNA *Lari x delega*
34. LOMI LEONARDO *Simona Cipriotti x delega*
35. LOTTINI PATRIZIO *Volentieri Elli x delega*
36. LUCHETTI DEANNA *Lucetti Deana.*

37. MACCIONI ROSALBA *Maccioni Rosalba*
38. MADDALONI FILOMENA *Maddaloni Filomena x delega*
39. MARRA SAMANTHA *Chiofari x delega*
40. MARTINI STEFANIA *Mf Martini for delega*
41. NICCOLAI ALFREDO *Niccolai Robert per delega*
42. PECCI PATRIZIA *Pecci R*
43. PICCIAU MARIA PAOLA *Maria Paola Picciau*
44. PIERONI ROBERTA *Mf Martini for delega*
45. PINESCHI MAFALDA *Maddaloni Filomena*
46. RICCI FRANCESCA *Ricci Franco per delega*
47. ROSELLINI VALENTINA *De Zu At per delega*
48. SAFONOVA DIANA *Safonova Bionacci ho in per delega*
49. SIMONI SANDRO *Chiofari x delega*
50. TURCHI MONICA *Turchi Monica*
51. VANNUCCHI MARIA GIULIANA *Mf Martini*
52. VESCOVINI GIOVANNI *Vescovini Elio x delega*
53. VITRONE ANTONIETTA *Bionacci Maria Cristina per delega*



Simone Bionacci





Allegato "B" al Repertorio n. 3609

Raccolta n. 2442

STATUTO

"IL SOLE Associazione Down Pistoia ODV - ETS"
in sigla anche "IL SOLE A.D.P. ODV - ETS"

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

L'associazione è denominata "IL SOLE Associazione Down Pistoia ODV - ETS", siglabile anche "IL SOLE A.D.P. ODV - ETS", ove A.D.P. sta per Associazione Down Pistoia, ODV sta per Organizzazione di Volontariato, ETS sta per Ente del Terzo Settore, da ora in avanti indicata con il termine "associazione", ed è costituita ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, in seguito denominato "Codice del Terzo Settore", e successive modifiche, ha sede legale nel Comune di Pistoia (PT) e durata illimitata. L'acronimo ETS verrà formalmente usato negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico non appena l'associazione sarà iscritta al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore). L'associazione si riserva di chiedere il riconoscimento di personalità giuridica.

ART. 2

(Scopo finalità e attività)

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale - in particolare quelle di sostenere soggetti disabili con trisomia 21 (ventuno) (o sindrome di Down) o altre disabilità affini e le loro famiglie - avvalendosi sia dell'attività di personale qualificato e adeguatamente contrattualizzato, che, prevalentemente, di volontariato (dei propri associati o di persone interessate all'associazione) -, mediante lo svolgimento in favore dei soggetti con disabilità e delle loro famiglie delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, lettere:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- c) prestazioni sociosanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- g) formazione universitaria e post-universitaria;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;



i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del Codice del Terzo Settore;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Al fine di realizzare le suddette attività, l'associazione:

- 1) potrà aderire ad altre associazioni e/o collaborare con le stesse, operare anche con centri e istituzioni pubbliche e private;
- 2) riunisce le persone con sindrome di Down e condizioni di disabilità affini, i genitori, i parenti e i tutori delle stesse, per alleviarne l'onere psicologico (anche

con iniziative ricollegabili alle "banche del tempo") e coordinarne le attività;

- 3) offre consulenze ai portatori di handicap e alle loro famiglie, anche con la collaborazione di esperti, fin dalla nascita ed in ogni fase della vita; diffonde una visione reale, ma positiva, delle caratteristiche della sindrome di Down;
- 4) svolge attività sociali finalizzate a favorire il pieno sviluppo culturale e sociale della personalità di coloro che si trovano in situazioni di handicap;
- 5) promuove l'inserimento e l'integrazione dei soggetti con sindrome di Down nella società, nella scuola e negli ambienti lavorativi;
- 6) promuove l'informazione alle famiglie per una maggiore tutela dei propri diritti e per una tempestiva conoscenza delle opportunità offerte nell'ambito della legislazione;
- 7) promuove l'organizzare di attività psicopedagogiche e formative, attività di tempo libero e occasioni atte a facilitare l'inserimento delle persone con trisomia 21 (ventuno), favorendo il più completo sviluppo della loro personalità, anche istituendo o gestendo Centri di riabilitazione;
- 8) favorisce l'informazione e la ricerca scientifica sulla natura della trisomia 21 (ventuno), mediante divulgazione di pubblicazioni, conferenze e dibattiti pubblici e privati;
- 9) diffonde iniziative, terapie, metodi pedagogici e quanto altro possa attuarsi in favore dei soggetti con trisomia 21 (ventuno);
- 10) promuove le relazioni tra i soggetti interessati alle finalità statutarie;
- 11) si propone, ogni volta che ne ravviserà l'opportunità e vi sarà stata la richiesta della persona disabile o della famiglia interessata, come mediatrice tra i propri associati e gli operatori sociosanitari, della formazione scolastica ed extrascolastica e del mondo del lavoro;
- 12) persegue la tutela delle persone con disabilità seguendo nell'arco della vita la loro dignitosa collocazione ed in particolare promovendo iniziative atte a favorire la vita indipendente e la residenzialità delle persone adulte o prive di sostegno familiare, con la creazione di case-famiglia;
- 13) stimola le Istituzioni pubbliche e private nell'applicazione delle leggi vigenti, nella formulazione di piani e programmi, nello studio di nuove norme.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse



generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3

(Ammissione e numero degli associati)

Il numero massimo degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Possono divenire associati tutte le persone che, condividendo gli scopi dell'associazione, ne facciano richiesta scritta al Consiglio Direttivo.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà possibilmente essere presentato da almeno due persone già associate e indirizzare al Consiglio Direttivo una domanda che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve entro 60 (sessanta) giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5 del presente statuto. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4

(Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento di attività associative autorizzate dal Consiglio Direttivo;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- prendere visione dei bilanci;
- esaminare i libri sociali.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo.

ART. 5

(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, esclusione e recesso.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare



adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 (tre) mesi prima.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6

(Sostenitori dell'associazione)

Sono sostenitori le persone fisiche e giuridiche, inclusi gli enti pubblici, che, condividendo le finalità dell'associazione, ne sostengano l'attività mediante contributi in denaro, donazione di beni mobili ed immobili o tramite attività di volontariato.

La qualifica di sostenitore è conferita dal Consiglio Direttivo, su richiesta dell'interessato, ed è comunicata all'Assemblea.

La qualifica può anche essere conferita su proposta del Consiglio Direttivo o di altri organi dell'associazione a soggetti che si siano distinti per particolari meriti nei confronti dell'Associazione. La qualifica di sostenitore ha durata quinquennale, salvo rinuncia o dimissioni; essa può essere rinnovata con delibera del Consiglio Direttivo, su richiesta dell'interessato o di altri organi dell'associazione.

I sostenitori possono partecipare alle Assemblee dell'associazione in qualità di uditori, senza diritto di voto.

La perdita della qualifica di sostenitore avviene per decadenza o espulsione.

ART. 7

(Organi)

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo, in qualità di Organo di amministrazione
- l'Organo di controllo, ove nominato al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 30 del Codice del Terzo Settore.

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 8

(Assemblea)

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono

iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati.
Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 (tre) associati.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, tramite posta elettronica (tramite posta ordinaria solo agli associati sprovvisti di indirizzo di posta elettronica), contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

Sono previsti sia l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione (incluse piattaforme digitali) che l'espressione del voto in via elettronica (purché sia possibile identificare la persona che partecipa e che vota) a condizione che sia espressamente previsto nella convocazione dell'Assemblea.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del Bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea è di norma presieduta dal Presidente dell'associazione.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il Bilancio di esercizio, eventualmente nella forma del Rendiconto per cassa, al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 13 comma 2 del Codice del Terzo Settore;
- approva l'eventuale Bilancio sociale, al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 14 comma 1 del Codice del Terzo Settore;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari e altri eventuali regolamenti;
- delibera lo scioglimento dell'associazione;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge o



dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

ART. 9

(Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'associazione, opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- nominare e revocare le cariche al suo interno;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio, eventualmente nella forma del Rendiconto per cassa, al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 13 comma 2 del Codice del Terzo Settore;
- predisporre l'eventuale Bilancio sociale, al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 14 comma 1 del Codice del Terzo Settore;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e la proposta di esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti, compreso tra sette (7) e nove (9), nominati dall'Assemblea per la durata di quattro (4) anni e sono rieleggibili per un

massimo di tre mandati. Sono di nuovo eleggibili dopo un intervallo di tempo pari a due (2) anni.

Il Consiglio Direttivo può eleggere il tesoriere ed il segretario.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche utilizzando mezzi di telecomunicazione (incluse piattaforme digitali) (purché sia possibile identificare la Consigliera/ e che vota) a condizione che sia espressamente previsto nella convocazione dell'Assemblea

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore, in seguito denominato "RUNTS", o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 10

(Presidente. Vicepresidente)

Il Presidente dell'associazione rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente ed in Vicepresidente sono eletti dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente ed in vicepresidente durano in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessano per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dal Consiglio Direttivo, con la maggioranza dei presenti.

Almeno 20 (venti) giorni prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina dei componenti degli organi associativi.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualevolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 11

(Organo di controllo)

L'Organo di controllo, monocratico, dura in carica quanto il Consiglio Direttivo, è nominato al ricorrere dei requisiti



previsti dall'art. 30 del Codice del Terzo Settore.

Il componente dell'Organo di controllo, al quale si applica l'art. 2399 del Codice civile, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui al comma 2, art. 2397 del Codice civile.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31 comma 1 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

Il componente dell'Organo di controllo può, in qualsiasi momento, procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 12

(Revisione legale dei conti)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 13

(Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 14

(Divieto di distribuzione degli utili)

Ai fini di cui al precedente art. 13 dello statuto, l'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 15

(Risorse economiche)

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore.

ART. 16

(Bilancio di esercizio o Rendiconto per cassa)

L'associazione deve redigere il Bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Il bilancio, al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 13 comma 2 del Codice del Terzo Settore, può essere redatto nella forma del Rendiconto per cassa.

Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce e depositato presso il RUNTS.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2 del presente statuto, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

ART. 17

(Bilancio sociale e Informativa sociale)

L'associazione, al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 14 del Codice del Terzo Settore, deve:

- redigere e depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale;
- pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

ART. 18

(Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i



verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;

- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, ove nominato, tenuto a cura dello stesso organo.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi facendone richiesta scritta al Consiglio Direttivo che li deve mettere a disposizione entro 30 (trenta) giorni.

ART. 19

(Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Codice del Terzo Settore.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione assicura i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 20

(Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari.

ART. 21

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio

residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 22

(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Codice del Terzo Settore e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

FIRMATO:

SIMONA BRUSONI

FEDERICO VENTURINI NOTAIO (segue impronta sigillo)





FEDERICO VENTURINI
NOTAIO

La presente copia fotostatica composta da numero ventisei
facciate - compresa la presente -, è conforme all'originale,
regolarmente firmato, e viene rilasciata per gli usi
consentiti dalla legge.

Pistoia, diciotto giugno duemilaventuno

